



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ  
LES HÔPITAUX DE SUISSE  
GLI OSPEDALI SVIZZERI

## Regolamento

### sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'Assemblea generale e di Referendum

del 24 novembre 2011

Il Comitato di H+ Gli Ospedali Svizzeri, visto l'art. 19, cpv. 6 degli Statuti del 30 ottobre 2008, decide:

#### Disposizioni generali

Art. 1 Oggetti in deliberazione

Sono oggetti in deliberazione dell'Assemblea generale tutti gli affari che l'art. 21 degli Statuti attribuisce alla competenza dell'Assemblea generale, ovvero:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale
- b) approvazione del rapporto annuale
- c) approvazione del conto annuale e scarico all'Ufficio di revisione
- d) scarico al Comitato
- e) fissazione delle quote annue e dei contributi speciali vincolati a scopi specifici
- f) fissazione del numero dei membri del Comitato nel quadro delle disposizioni statutarie
- g) elezione del Presidente, risp. della Presidente, dei rappresentanti dei gruppi in seno al Comitato, degli altri membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione
- h) approvazione delle Linee guida dell'Associazione
- i) approvazione del preventivo
- j) decisione in merito agli affari in conformità con l'art. 21, lett. j degli Statuti che le vengono attribuiti alle condizioni ivi menzionate
- k) deliberazione sulla sede della Direzione
- l) presa di conoscenza delle Commissioni di esperti
- m) deliberazione su affari presentati dal Comitato
- n) deliberazione su affari che sono riservati all'Assemblea generale, in conformità con i presenti Statuti
- o) proposte dei membri attivi (art. 19, cpv. 4 degli Statuti)

- p) nomina di membri onorari (art. 7, cpv. 3 degli Statuti)
- q) modifiche degli Statuti
- r) creazione o scioglimento di gruppi (art. 16, cpv. 4 degli Statuti)
- s) scioglimento dell'Associazione

#### Art. 2 Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione

Gli oggetti in deliberazione proposti da membri o da organi dell'Associazione sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso il Comitato o presso l'Assemblea generale.

#### Art. 3 Ritiro di oggetti in deliberazione

Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché l'Assemblea generale non ha deciso in merito. Ciò vale anche per gli oggetti in deliberazione proposti dal Comitato.

#### Art. 4 Ordine del giorno

<sup>1</sup> L'ordine del giorno è comunicato insieme con l'invio dell'invito all'Assemblea generale.

<sup>2</sup> L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione.

#### Art. 5 Processo verbale

<sup>1</sup> Per ogni seduta, la Direzione redige un verbale. Il verbale menziona:

- a) gli oggetti in deliberazione trattati o ritirati
- b) i nomi degli scrutatori
- c) i nomi degli oratori
- d) le proposte
- e) il risultato di votazioni ed elezioni
- f) le comunicazioni del Presidente, risp. della Presidente

<sup>2</sup> L'Assemblea generale successiva approva il verbale (art. 21, lett. a degli Statuti).

#### Art. 6 Richiamo all'ordine

<sup>1</sup> Il Presidente, risp. la Presidente, richiama all'ordine i membri che:

- a) si esprimono in modo offensivo o fuori tema, oltrepassano il tempo di parola o violano altre norme procedurali
- b) con il loro comportamento turbano i dibattiti.

<sup>2</sup> Se il richiamo all'ordine è disatteso, previo ammonimento e in caso di recidiva il Presidente, risp. la Presidente, può

- a) togliere la parola ai membri in questione, oppure
- b) escludere i membri in questione dai dibattiti.

<sup>3</sup> Se i membri interessati fanno opposizione, l'Assemblea generale decide senza discussione.

## **Dibattiti in seno all'assemblea generale**

### Art. 7 Domanda e concessione della parola

<sup>1</sup> All'Assemblea generale può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal Presidente, risp. dalla Presidente.

<sup>2</sup> Chi intende prendere la parola si annuncia al Presidente, risp. alla Presidente, per iscritto prima dell'Assemblea o verbalmente durante la stessa.

<sup>3</sup> Di norma, il Presidente, risp. la Presidente, dà la parola nell'ordine in cui è stata chiesta. Egli, risp. ella, può però raggruppare gli oratori per temi, oppure provvedere a un adeguato avvicendamento delle lingue e delle opinioni.

<sup>4</sup> I proponenti parlano prima degli altri membri.

<sup>5</sup> I rappresentanti del Comitato ricevono la parola appena la chiedono.

### Art. 8 Domanda interlocutoria

<sup>1</sup> Al termine di un esposto, ogni membro e i rappresentanti del Comitato possono porre all'oratore una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento; non sono ammessi né commenti di merito, né motivazioni.

<sup>2</sup> La domanda interlocutoria può essere posta soltanto se l'oratore acconsente alla relativa richiesta del Presidente, risp. della Presidente.

<sup>3</sup> L'oratore risponde immediatamente e con concisione.

### Art. 9 Dichiarazione personale

<sup>1</sup> Ogni membro può fare una breve dichiarazione personale per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

<sup>2</sup> Alle dichiarazioni personali è sempre data la precedenza.

### Art. 10 Tempo di parola

<sup>1</sup> Il tempo di parola è di:

- a) 20 minuti per i proponenti e per i relatori del Comitato
- b) 5 minuti per gli altri oratori.

<sup>2</sup> Il Presidente, risp. la Presidente, può eccezionalmente prolungare il tempo di parola di cui al capoverso 1.

### Art. 11 Entrata in materia e deliberazione sul complesso dell'oggetto in deliberazione

<sup>1</sup> L'Assemblea generale delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un oggetto in deliberazione (dibattito di entrata in materia). Essa può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.

<sup>2</sup> L'entrata in materia è obbligatoria per gli affari che ai sensi degli Statuti (in particolare art. 21) sono riservati all'Assemblea generale, oppure che le sono sottoposti dal Comitato.

<sup>3</sup> Se ha deciso l'entrata in materia, di norma l'Assemblea generale delibera sul complesso dell'oggetto in deliberazione. Ciò vale in particolare anche per gli oggetti suddivisi in più parti, quali il rapporto annuale, il preventivo, i contratti o i regolamenti.

#### Art. 12 Deliberazione di dettaglio

<sup>1</sup> Su proposta di un membro attivo o di un membro del Comitato, l'Assemblea generale può decidere di deliberare su un oggetto articolo per articolo, o paragrafo per paragrafo (deliberazione di dettaglio).

<sup>2</sup> Terminata la prima deliberazione di dettaglio, all'Assemblea generale si procede alla votazione sul complesso. Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è obbligatoria, eccetto in caso di preventivi e consuntivi.

<sup>3</sup> La reiezione di preventivi e consuntivi nella votazione sul complesso da parte dell'Assemblea generale comporta il rinvio al Comitato. La reiezione di un altro oggetto in deliberazione nella votazione sul complesso da parte dell'Assemblea generale equivale a una non entrata in materia.

#### Art. 13 Rinvio

<sup>1</sup> L'Assemblea generale può rinviare al Comitato, per riesame o per modifica, un progetto sul quale essa è entrata in materia, oppure un altro oggetto in deliberazione.

<sup>2</sup> Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura.

<sup>3</sup> Le proposte di rinvio indicano che cosa deve essere riesaminato, modificato o completato.

#### Art. 14 Proposte

<sup>1</sup> Ogni membro attivo può presentare proposte all'Assemblea generale in merito a un oggetto in deliberazione.

<sup>2</sup> Di norma una proposta deve essere presentata in forma scritta, due mesi prima dell'Assemblea generale nella quale deve essere discusso l'oggetto in questione; se essa perviene successivamente, il Comitato decide se deve ugualmente essere inserita nell'ordine del giorno.

<sup>3</sup> Il Comitato esamina le proposte al momento della loro presentazione, verificandone la legalità formale.

<sup>4</sup> Le proposte riguardanti oggetti in deliberazione possono essere motivate oralmente o per iscritto.

<sup>5</sup> Se sono presentate più proposte di ugual tenore in merito a oggetti in deliberazione, è data la parola a chi ha presentato la prima proposta. Gli altri proponenti possono fare una breve dichiarazione supplementare.

#### Art. 15 Mozioni d'ordine

<sup>1</sup> Di norma, le proposte che riguardano la procedura (mozioni d'ordine) devono essere trattate immediatamente.

<sup>2</sup> Fino alla deliberazione sul complesso di un progetto, mediante una mozione d'ordine può essere chiesto di rivenire su tutte le deliberazioni. Non è possibile rivenire sulla decisione di entrata in materia.

<sup>3</sup> Sulle proposte di rivenire su una deliberazione l'Assemblea generale decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.

<sup>4</sup> Se l'Assemblea generale accoglie la proposta di rivenire, il paragrafo, l'articolo o il complesso dell'oggetto è sottoposto a una nuova deliberazione.

#### Art. 16 Chiusura della discussione

<sup>1</sup> Il Presidente, risp. la Presidente, dichiara chiusa la discussione se non è più chiesta la parola.

<sup>2</sup> Il Presidente, risp. la Presidente, può proporre di chiudere la lista degli oratori dopo che tutte le proposte sono state motivate.

<sup>3</sup> Esaurita la lista degli oratori, i rappresentanti del Comitato possono rispondere brevemente a chi è intervenuto nella discussione.

#### Art. 17 Messa a punto del testo

<sup>1</sup> Se il Comitato lo richiede o se l'Assemblea generale lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno all'Assemblea generale sono rinviati al Comitato per il controllo redazionale.

<sup>2</sup> Se l'Assemblea generale lo decide, il testo messo a punto deve nuovamente esserle sottoposto per l'approvazione complessiva.

### **Procedura in caso di votazioni**

#### Art. 18 Formulazione di quesiti

Prima della votazione, il Presidente, risp. la Presidente, riepiloga brevemente le proposte e sottopone all'Assemblea generale delle proposte riguardanti i quesiti e l'ordine delle votazioni in conformità con le disposizioni qui di seguito.

#### Art. 19 Procedura di voto

<sup>1</sup> Su richiesta, le questioni scindibili sono decise in votazioni separate.

<sup>2</sup> Se per un oggetto in votazione vi sono due proposte che si riferiscono alla stessa parte di testi o che si escludono reciprocamente, esse devono essere contrapposte nella votazione.

<sup>3</sup> Se non è possibile la contrapposizione, le proposte sono poste in votazione singolarmente.

<sup>4</sup> Le proposte non controverse non vengono poste in votazione.

#### Art. 20 Votazione eventuale

<sup>1</sup> Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.

<sup>2</sup> L'ordine di votazione delle proposte deve essere tale che si voti progressivamente, iniziando dalle proposte che presentano la più piccola divergenza di contenuto e risalendo a quelle con la divergenza maggiore.

<sup>3</sup> Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei membri, poi su quella del Comitato.

#### Art. 21 Espressione del voto del Presidente, risp. della Presidente

Il Presidente, risp. la Presidente, non partecipa alla votazione. In caso di parità di voti al Presidente, risp. alla Presidente, spetta il voto decisivo (art. 22, cpv. 2 degli Statuti).

#### Art. 22 votazione finale

<sup>1</sup> Se l'Assemblea generale ha terminato le deliberazioni su un oggetto in deliberazione e – se essa lo ha deciso precedentemente – ha approvato il testo messo a punto dal Comitato, si procede alla votazione finale.

<sup>2</sup> Se l'Assemblea generale approva l'oggetto in deliberazione, esso è considerato validamente adottato.

<sup>3</sup> Se l'Assemblea generale respinge il testo, l'oggetto in deliberazione è considerato non adottato.

#### Art. 23 Espressione del voto

<sup>1</sup> Le votazioni si svolgono di norma per alzata di mano, a meno che un membro presente avente diritto di voto esiga una votazione per iscritto, oppure che il Presidente, risp. la Presidente, la ordini.

<sup>2</sup> Nessun membro è obbligato a votare.

<sup>3</sup> Il voto per rappresentanza è escluso (art. 20, cpv. 3 degli Statuti).

#### Art. 24 Conteggio dei voti e risultato

<sup>1</sup> In caso di votazione per alzata di mano, si può rinunciare al conteggio dei voti se il risultato della votazione è palese.

<sup>2</sup> In caso di dubbi sul risultato di una votazione, il Presidente, risp. la Presidente, può chiederne la ripetizione per iscritto; in tal caso, la votazione precedente deve essere considerata non avvenuta.

<sup>3</sup> Il numero di voti deve comunque essere accertato in caso di votazioni concernenti disposizioni per la cui approvazione ai sensi degli Statuti è richiesta una maggioranza qualificata.

<sup>4</sup> Il Presidente, risp. la Presidente, rende noto il risultato della votazione.

#### Art. 25 Pubblicazione dell'esito della votazione

In caso di votazioni non segrete, l'Assemblea generale può decidere che il risultato della votazione deve essere pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

### **Procedura in caso di elezioni**

#### Art. 26 Proposte

<sup>1</sup> Il Comitato rende note le proposte che gli sono pervenute per l'elezione del Presidente, risp. della Presidente, di membri del Comitato o di membri dell'Ufficio di revisione (art. 21, lett. g degli Statuti) insieme con l'invito all'Assemblea generale.

<sup>2</sup> All'Assemblea generale, il Presidente, risp. la Presidente, presenta una breve panoramica delle candidature e chiede ai membri attivi presenti se intendono presentare altre proposte dalle proprie fila.

<sup>3</sup> Prima dell'elezione, il Presidente, risp. la Presidente, chiude la lista delle proposte e legge i nomi dei candidati proposti per l'elezione. In seguito, sono eleggibili soltanto i candidati il cui nome figura sulla lista.

#### Art. 27 Presentazione dei candidati

<sup>1</sup> Su proposta di un membro attivo o del Comitato, l'Assemblea generale può decidere che i candidati proposti per l'elezione si devono presentare.

<sup>2</sup> A prescindere da ciò, i candidati proposti per l'elezione hanno il diritto di presentarsi all'Assemblea generale prima della votazione.

#### Art. 28 Ritiro della candidatura

<sup>1</sup> I candidati proposti per l'elezione hanno il diritto di ritirare la propria candidatura in qualsiasi momento.

<sup>2</sup> In caso di ritiro della candidatura, essi hanno il diritto di fare una breve dichiarazione in conformità con l'art. 9 del presente Regolamento.

#### Art. 28 Discussione delle proposte

Per la discussione delle proposte fanno stato le disposizioni generali del presente Regolamento concernenti i dibattiti in seno all'Assemblea generale.

#### Art. 29 Procedura d'elezione

<sup>1</sup> Se ci sono più candidate o candidati da nominare, rispetto alle funzioni da occupare, le votazioni avvengono in forma scritta e segreta.

<sup>2</sup> Per ogni scrutinio vengono distribuite schede di votazione con i nomi dei candidati annunciati al Comitato già prima dell'Assemblea generale e con righe libere per le candidature proposte durante l'Assemblea generale.

#### Art. 30 Procedura d'elezione in caso di mancata candidatura

<sup>1</sup> Se è proposto un unico candidato per l'elezione alla carica di Presidente, egli è considerato eletto.

<sup>2</sup> Se non ci sono più candidature per occupare una funzione, l'elezione può avvenire per acclamazione oppure quale votazione aperta per alzata di mano, a meno che un membro attivo o il Comitato esiga lo svolgimento di un'elezione in forma scritta e segreta.

#### Art. 31 Partecipazione alla votazione da parte del Presidente, risp. della Presidente

Il Presidente, risp. la Presidente, partecipa al voto. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte (art. 22, cpv. 2 degli Statuti).

#### Art. 32 Esercizio del diritto di voto

<sup>1</sup> Nessun membro è obbligato a votare.

<sup>2</sup> È esclusa la rappresentanza (art. 20, cpv. 3 degli Statuti).

#### Art. 33 Conteggio dei voti e risultato

<sup>1</sup> In caso di elezione per acclamazione si rinuncia al conteggio dei voti.

<sup>2</sup> In tutti gli altri casi è necessario accertare il numero di voti.

<sup>3</sup> Il Presidente, risp. la Presidente, rende noto il risultato dell'elezione e il numero di voti ottenuto da tutti i candidati proposti per l'elezione.

#### Art. 34 Accettazione della votazione

Il candidato eletto fa una breve dichiarazione per comunicare se accetta la votazione.

### **Procedura di votazione tramite Referendum ai sensi dell'articolo 21 lett. j degli Statuti**

#### Art. 35 Argomento

<sup>1</sup> Per l'attuazione di una votazione ai sensi dell'articolo 21 lett. j degli Statuti (votazione tramite referendum) la decisione del Comitato sottoposta a referendum deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla seduta di Comitato. La pubblicazione avviene mediante il bollettino ufficiale dei membri con l'indicazione della possibilità di referendum.

<sup>2</sup> Nella misura in cui entro 30 giorni (data del timbro postale) dopo la pubblicazione non viene richiesta formalmente la votazione sull'oggetto della decisione, ai sensi dell'articolo 21 lett. j, la decisione del Comitato entra immediatamente in vigore.

#### Art. 36 Procedura di votazione

<sup>1</sup> La richiesta di svolgere una votazione tramite referendum avviene sulla base

- della proposta da parte di almeno due Conferenze attive (maggioranza semplice dei membri eletti di due Conferenze attive ai sensi dell'articolo 31 degli Statuti)
- della proposta scritta di almeno un decimo dei membri attivi (fa stato l'effettivo dei membri in data 1.1. dell'anno civile in corso) oppure
- sulla base di una decisione del Comitato concernente lo svolgimento di una votazione.

<sup>2</sup> La proposta delle Conferenze attive o dei membri attivi va inoltrata alla Direzione, all'attenzione del Comitato. La Direzione controlla la validità formale della proposta e comunica al Comitato il risultato di tale esame.

<sup>3</sup> Il Comitato decide in merito alla presentazione della proposta in occasione della prossima Assemblea generale oppure dello svolgimento di una votazione per lettera circolare. Resta riservato l'articolo 19 degli Statuti.

Se la votazione è richiesta da parte di due Conferenze attive o dal 10% dei membri e se entro tre mesi non si tiene l'Assemblea generale, occorre svolgere una votazione per lettera circolare, a meno che i proponenti non vi rinuncino esplicitamente.

#### Art. 37 Votazione tramite referendum da parte dell'Assemblea generale

<sup>1</sup> Alla presa di decisione da parte dell'Assemblea si applica l'articolo 22 degli Statuti.

#### Art. 38 votazione scritta tramite referendum (votazione tramite lettera circolare)

<sup>1</sup> Le votazioni scritte tramite referendum si svolgono mediante invio postale della documentazione sulla votazione a tutti i membri attivi aventi diritto di voto. La documentazione sulla votazione contiene la decisione del Comitato sottoposta a referendum e la scheda di voto relativa all'approvazione o al rifiuto della decisione. Il Comitato e le Conferenze attive che richiedono la votazione risp. i membri attivi che inoltrano la proposta sono autorizzati ad allegare la propria scelta di argomenti.

<sup>2</sup> Le schede di voto contengono le seguenti informazioni:

- La denominazione quale scheda di voto
- Il testo della decisione del Comitato
- I campi per l'approvazione/il rifiuto della decisione del Comitato
- L'indirizzo a cui inviare la scheda di voto
- La data limite per la votazione
- Il campo per la firma giuridicamente valida del membro attivo
- Il campo per il timbro del membro attivo

<sup>3</sup> Il termine per la votazione inizia il primo giorno lavorativo dopo la spedizione postale (data del timbro postale) e termina dopo 30 giorni (data dell'arrivo della posta presso il Segretariato centrale). Schede di voto che arrivano dopo tale data non vengono tenute in considerazione.

<sup>4</sup> Il Comitato designa una persona giuridica o fisica indipendente (ufficio di revisione, notaio ecc.) allo scopo di prendere in consegna e contare i voti, nella misura in cui esso lo considera necessario.

<sup>5</sup> Le schede di voto pervenute prive di firma giuridicamente valida del membro attivo non sono valide.

<sup>6</sup> La decisione del Comitato che costituisce l'oggetto della votazione per lettera circolare è considerata approvata o rifiutata con la maggioranza semplice dei voti espressi, ai sensi dell'articolo 20 degli Statuti.

#### Art. 39 Voto decisivo

In caso di parità di voti al o alla presidente spetta il voto decisivo, anche nelle votazioni per lettera circolare (articolo 22 capoverso 2 degli Statuti).

#### Art. 40 Pubblicazione dell'esito della votazione

Le votazioni tramite lettera circolare sono sempre segrete. Il risultato della votazione non sarà pubblicato con indicazione dei nomi.


## Disposizione finale

Art. 41 Entrata in vigore


Il presente Regolamento entra in vigore il 24 novembre 2011 e sostituisce il Regolamento sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'Assemblea generale del 16 settembre 2010 come pure il Regolamento per l'esecuzione di referendum presso H+ Gli Ospedali Svizzeri del 13 dicembre 2010.

Berna, 24 novembre 2011

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**



Charles Favre  
Presidente



Bernhard Wegmüller  
Direttore